SENATO DELLA REPUBBLICA

— VII LEGISLATURA ——

(N. 1505)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste (MARCORA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (MORLINO)

col Ministro delle Finanze (MALFATTI)

col Ministro del Tesoro (PANDOLFI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero (OSSOLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1978

Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 794, recante misure per agevolare la esportazione dei vini da tavola verso Paesi terzi

Onorevoli Senatori. — Con decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681, convertito con modificazioni nella legge 31 ottobre 1977, numero 803, furono adottate alcune misure, atte a ridurre le eccedenze di vino che appesantivano il mercato, tra le quali la concessione di un'integrazione pari a lire 3.650 per ogni ettolitro di vino bianco da tavola, esportato nei Paesi terzi, verso i quali è operante la restituzione comunitaria.

Successivamente con decreto-legge 14 gennaio 1978, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 1978, n. 50, sono stati riaperti i termini, previsti nella precedente disposizione di legge, per la conclusione dei contratti e per l'effettiva esportazione dei

vini, ed è stata estesa la concessione dell'aiuto a tutti i vini da tavola, ivi compresi i vini rossi, a condizione che l'esportazione stessa riguardasse partite non inferiori a 2.000 ettolitri di vino con gradazione minima di 10 gradi in volume.

Tali misure, che riguardavano un quantitativo globale di 400.000 ettolitri, sono state utilizzate soltanto parzialmente, poichè nei periodi previsti dai succitati provvedimenti sono stati esportati complessivamente 99.817 ettolitri di prodotto.

La causa principale della parziale utilizzazione delle provvidenze suddescritte è da attribuirsi al fatto che i Paesi interessati all'importazione dei nostri vini non hanno

LEGISLATURA VII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

presentato offerte di prezzo tali da far percepire ai produttori un reddito globale, comprensivo della restituzione comunitaria e dell'integrazione nazionale, appena soddisfacente.

D'altro canto il mercato interno, pur manifestando chiari sintomi di miglioramento connessi con la più scarsa produzione vinicola della campagna 1977-78, sia a livello nazionale che comunitario, e con le altrettanto scarse previsioni di raccolta dell'attuale campagna 1978-79, non si è, tuttavia, attestato su livelli tali da consentire una buona e generalizzata remunerazione della produzione.

Infatti, a fronte dei prezzi di orientamento comunitari stabiliti in lire 2.082 gr/hl per i vini bianchi del tipo A 1 ed a lire 2.225 gr/hl per i vini rossi dei tipi R 1, R 2, le quotazioni più recenti (settembre-ottobre) su alcune piazze si sono attestate sui seguenti livelli:

per il vino rosso, all'incirca lire 2.000-2.100 gr/hl;

per il vino bianco, all'incirca lire 1.850-1.900 gr/1.

In relazione a quanto sopra, poichè si sono attualmente evidenziate alcune possibilità di esportazioni di vino verso i Paesi terzi, si ritiene necessario riproporre con un nuovo provvedimento (da emanarsi, data l'urgenza del caso, nella forma del decreto-legge) la concessione di un aiuto all'esportazione.

Considerati, peraltro, i motivi che di recente hanno limitatato l'esportazione verso Paesi terzi, fermo restando il livello della restituzione comunitaria, che, attraverso il combinato gioco degli importi compensativi, si attesta sulle lire 400 gr/hl, come pure il prevedibile livello di offerta dei Paesi importatori, si ritiene necessario elevare l'importo unitario dell'aiuto previsto, sì da soddisfare le esigenze di realizzo globale dei produttori, poichè soltanto in tal modo si potranno conseguire gli sperati effetti esportativi.

Dai conteggi effettuati si ritiene che un aiuto, pari a lire 7.300 per ettolitro, permetta al produttore di realizzare un reddito soddisfacente.

Poichè la somma di lire 19.610.000.000 iscritta nel capitolo 2103 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 1977, in base alla autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681, e destinata fra l'altro alla concessione delle integrazioni di prezzo per il vino esportato verso i Paesi terzi, per i quali le norme comunitarie prevedono la restituzione, è stata utilizzata soltanto per lire 8.000.000.000 circa, con la residua somma è possibile concedere l'aiuto nel maggiore importo di lire 7.300 per un ulteriore quantitativo di vino esportabile, che, secondo le previsioni di assorbimento da parte dei Paesi terzi, può essere fissato in hl. 150.000.

È stato predisposto, pertanto, l'allegato decreto-legge, con il quale si prevede la concessione di un aiuto pari a lire 7.300 per ettolitro per l'esportazione verso i Paesi terzi, per i quali le norme comunitarie prevedono la restituzione di 150.000 ettolitri di qualunque tipo di vino da tavola di gradazione non inferiore a 10 gradi in volume. Detto aiuto è concesso a favore degli organismi cooperativi di produttori agricoli in possesso, alla data del 20 dicembre 1978, di regolare contratto di esportazione, avente data certa, per un quantitativo non inferiore a 2.000 ettolitri (articolo 1, comma primo).

Il termine ultimo per l'esportazione è previsto, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 1979 (articolo 1, comma secondo).

È prevista, altresì, la riduzione della misura dell'aiuto in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della restituzione comunitaria (articolo 1, comma terzo).

La fissazione delle modalità per la concessione dell'aiuto è demandata a un successivo decreto, da emanarsi dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri delle finanze e del commercio con l'estero (articolo 1, comma quarto).

L'onere dell'operazione, valutato in lire 1.095.000.000, è posto a carico dei fondi stanziati sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'applicazione del citato decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681.

Il decreto viene ora presentato alle Camere ai fini della sua conversione in legge.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 794, recante misure per agevolare l'esportazione dei vini da tavola verso l'aesi terzi.

LEGISLATURA VII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 794, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 349 del 15 dicembre 1978.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per agevolare l'esportazione dei vini da tavola verso Paesi terzi, al fine di alleggerire il mercato interno, le cui quotazioni non si sono attestate su livelli tali da consentire una equa e generalizzata remunerazione del prodotto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e del commercio con l'estero,

DECRETA:

Articolo 1.

Per l'esportazione di 150 mila ettolitri di qualunque tipo di vino da tavola di gradazione non inferiore a 10 gradi in volume, verso i Paesi terzi, per i quali le norme comunitarie prevedono la restituzione, è concesso un aiuto pari a lire 7.300 per ettolitro a favore degli organismi cooperativi di produttori agricoli in possesso alla data del 20 dicembre 1978 di regolare contratto di esportazione, avente data certa, per un quantitativo non inferiore a 2.000 ettolitri.

Per beneficiare del suddetto aiuto l'esportazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine massimo del 30 giugno 1979.

La misura dell'aiuto è suscettibile di riduzione in relazione ad eventuali variazioni dell'ammontare della restituzione comunitaria concessa alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri delle finanze e del commercio con l'estero, saranno emanati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme e criteri per la sollecita attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

Articolo 2.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 1.095 milioni, si provvede con le disponibilità esistenti in bilancio sugli stanziamenti recati dal decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681, convertito nella legge 31 ottobre 1977, n. 803.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1978.

PERTINI

Andreotti — Marcora — Morlino — Malfatti — Pandolfi — Ossola

Visto, il Guardasigilli: Bonifacio